Progetto Network CCIAA Emilia Romagna

| COLLY Elimia Rollingia | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Gruppo Network | ARTIGIANATO | | | |
| Referente | Dott.ssa Giada Grandi | | | |
| Coordinatore | Dott.ssa Maria Cristina Venturelli | | | |
| Data della riunione | 06/06/2011 | | | |
| O.d.g. | Problematiche per la concreta applicazione della L.R. 1/2011; Varie ed eventuali. | | | |
| Presenti | Grandi Giada BO Venturelli M.Cristina RA Briganti Giovanna FC Raggi Paola FC Tassinari Alberto FE Romagnoli Cinzia BO Di Conza Giovanni BO Benecchi Isabella PR Franchini Cristina RA Mazzarino Giuseppe RN Parma Davide RN Serio Oronzo RN Passaro Vincenzo MO Battistotti Graziella PC Saguatti Alessandro PC Quadrelli Lorenza PC Morpanini Stefania PR Tassinari Marco FC Tumbiolo Francesco RE Cafasi Carmen RE Bordin Antonella RE | | | |
| Ora inizio riunione | 10:00 | | | |
| Ora termine riunione | 16:30 | | | |
| Luogo e sede dell'incontro | Bologna - Unioncamere regionale | | | |

Andamento dei lavori e posizioni emerse

Problematiche per la concreta applicazione della L.R. n.1/2010 primi adempimenti:

- Primo esame della tabella "diritti/bolli":
- BOLLI: nel caso di pratica solo artigiana le Camere di RA/RN/PR/FE/BO/MO ritengono che sia esente da bollo, considerandola solo una comunicazione e non un'istanza, mentre RE chiede di verificare le motivazioni sulle quali si è basata la Toscana, che prevede l'esenzione. Ritiene comunque che, nel caso, debba esprimersi l'AE e non la Regione...PC/FC ritengono che debba esprimersi la Regione sull'interpretazione. Viene inviata una email in diretta al dott. Giuntoli (S.G.di Livorno), che fa inviare la risposta dalla dott.ssa Di Carlo, che si allega insieme all'interpello dell'AE Toscana (All.A). Al termine si decide di non far pagare l'imposta di bollo, precisando in nota nella tabella che verrà inviata alla Regione, le motivazioni relative.
- DIRITTI: quando c'è adempimento RI i diritti sono solo RI quando invece arriva solo un modello AA, utilizzare la tab.B del DM diritti di segreteria in vigore.
- Modifiche recesso socio partecipante: esente, in quanto si ritiene modifica "only INPS". Al termine di questa prima disamina si approva la tab.riepilogativa "bolli/diritti" (All.B, predisposta dalla Camera FC), che verrà trasmessa alla Regione per approvazione. Nelle more della risposta regionale verrà comunque adottata dalle Camere. Si prosegue con altre problematiche:
 - •Sanzioni. Decorrenza: entrano nel nuovo regime sanzionatorio previsto dalla LR.1/2010 le pratiche presentate <u>dal 16/5/2011</u> (data costituzione CRA e conseguente entrata in vigore della legge). Uniformare i processi verbali (è possibile solo per alcuni, in quanto non tutte le Camere utilizzano il programma IC Proac tuttavia i contenuti saranno identici). Nella tabella vengono altresì evidenziati i casi di doppia sanzione, come previsti dalla legge. Si approva definitivamente la tab. "sanzioni" (All.C predisposta da Camera FC), che verrà anch'essa adottata nelle more dell'approvazione regionale.
 - •Scrivere alla Regione per sollecitare le Pec regionali; in caso di persistente ritardo ogni Camera potrebbe acquisirne 1 e attivarla temporaneamente a favore della Regione oppure si potrebbe utilizzare la Pec istituzionale della Regione, presente sul sito DigitPa. Si precisa inoltre che sarà opportuno che la Cra o il Servizio Reg. Art. prenda atto della lista, che ogni Camera spedirà, contenente le pratiche arrivate nel periodo transitorio (cfr.verbale Network 24/5 u.s.), in modo da evitare di inviare manualmente alla PEC della CRA tutte le pratiche arrivate nel periodo transitorio.
 - •Chiedere in allegato il mod.AA approvato dalla Regione in pdf/A a decorrere dal 15/6 p.v. (necessità di diffondere e informare Ordini e Associazioni), poi caricarle e segnalare i "casi" al Servizio Regionale (e p.c. alla Sez.prov.le), in mancanza di Pec grosso problema.
 - •Segnalazione da Enti terzi (es.DPL, verbali INPS, ecc..): in tal caso si avviano 2 procedimenti paralleli, cioè avvio procedimento di cancellazione d'ufficio dal RI tramite Giudice d.R.+ segnalazione al Servizio Reg.
 - •Segnalazioni Inps sulle doppie contribuzioni: comunicare che non è più competente nè la Camera, né la Regione (chiedere a Girardi di inviare nota ufficiale per il Sistema camerale e segnalare la medesima a Lazzari, che provvederà per la Regione)
- •Tenere prot.artigiano fino alla Pec poi eliminarlo (RE/MO hanno già eliminato) Contatto tel.con IC:
- Rita Giovannini: saranno pronte su Starweb entro il 30/6 le modifiche proposte che sono fuori dal C18+ se approvato il preventivo da parte di Unioncamere, anche il modello C18 sarà integrato in starweb dal 30/6. Chi utilizza Fedra dovrà comunque allegare alla pratica il modello C18 in formato pdf/A.
- Martini: elenchi estraibili direttamente da Scriba+ progetto pronto a fine anno+possibili le modifiche richieste sulla visura (inviata email in diretta per tutte le Camere)

Acconciatori/estetisti: Regione ha inviato le indicazioni. Sono evidenti alcuni "refusi", che verranno segnalati al Servizio via email.

In più è necessario segnalare al Servizio gli indirizzi email dei singoli referenti camerali e, inoltre, far presente che, a oggi, ancora non sono arrivate le nomine ufficiali dei componenti della Cra e delle Sezioni provinciali.

Chiedere con urgenza a Girardi di dare Ok al preventivo IC per personalizzazione, più comunicarlo subito alla Regione. Briganti fa presente che dalla convocazione del CdA di Unioncamere regionale, che si svolgerà in data odierna a Ravenna, l'odg sembra contenenre anche tale argomento. Scrivere a Lazzari+Gottardi:

- •Sollecitare indirizzi Pec e dire che, nelle more, siamo disponibili a fornirle (perché stiamo facendo tutto a mano)
- •Allegare la tabella bolli+diritti (FC)
- •Allegare tabella sanzioni (FC)
- Approvare specifiche tecniche che IC (Rita Giovannini) manderà nel pomeriggio
- •Decisioni in merito alla sussistenza/permanenza dei requisiti artigiani sono di competenza del ServizioReg. (art.7 co.2 lett.B), pertanto le Camere provvederanno ad effettuare le apposite segnalazioni al Serv.Reg.ai fini dell'adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti.
- •Verranno trasmessi atti presentati al RI che potrebbero incidere sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica dell'impresa artigiana (art.7 co.2 lett.B)
- •Periodo intermedio senza Pec, come fare?Le pratiche dovranno tutte trasmesse oppure ritengono di acquisire solo le segnalazioni?
- Si riprende esame della email di Paola (All.A al verbale del 24 maggio): <u>punto 2</u> si invia in diretta email a IC (dott. Martini) decidendo omogeneamente per tutte le Cciaa della regione di cambiare la dicitura "data delibera" in "data inserimento" (corrispondente alla data di evasione del protocollo artigiano/protocollo R.I.) e la "data dom/acc." in "data iscrizione" (corrispondente alla data domanda contenuta nel protocollo registro imprese), indicando per ciascuna camera la data da cui effettuare questa modifica (corrispondente al giorno successivo a quella dell'ultima riunione di CPA). <u>Punto 5:</u> sì le modifiche incidono anche per gli artigiani e saranno comprese nell'elenco delle segnalazioni al Serv.Reg.. <u>Punto 6/7</u> (già discussi la volta scorsa): caso di cancellazione dell'impresa RI/Artigiana, si decide di continuare a chiedere il mod.AA, finchè non è automatizzato il Pard; se il modello non sarà allegato, verrà segnalato alla Regione, tramite gli elenchi, mentre verrà cancellata l'impresa solo dal RI. Per questo caso specifico, pertanto, viene aggiunto, all'Elenco elaborato dal Sottogruppo (All.B al verbale Gruppo Network del 24/5/2011), il cod.atto A14, pertanto la nuova tab. risulta ora definitiva nell'All.D al presente verbale e deve ritenersi completa, approvata e verrà inviata alla Regione.

Ulteriori compiti del Sottogruppo per le direttive per la definizione di criteri omogenei:

- •RT immedesimazione, anche parrucchieri/estetisti
- •Maggioranze soci srl
- •Soci accomandatari

Sul DM. 37 si ritiene debbano intervenire i Conservatori, al fine di trovare una linea interpretativa comune (oggi molto differenziate per le diverse interpretazioni fornite dalle 9 CPA). Mazzarino evidenzia le difficoltà di trovare interpretazioni comuni su tale problematica, tenuto conto della diretta responsabilità di ogni Conservatore su tale specifica materia.

Alle ore 16.30 la seduta si chiude.

Il coordinatore f.to dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il presente verbale è redatto a cura della Camera di Commercio di Ravenna

All. A al verbale del Gruppo Network Artigianato del 6/6/2011

Estratto email di risposta della Camera di Livorno in data 6/6/2011

La l.r. toscana dispone che il titolare ai fini iscrizione aia presenti una dichiarazione resa ai sensi dpr 445/2000.


A questo proposito fu presentato interpello ad a.e. toscana che ha ritenuto che anche nel caso in cui la dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 è presentata non contestualmente all'istanza di iscrizione al r.i., se le dichiarazioni hanno natura di mera comunicazione e non di istanza le stesse non risultano assoggettate all'imposta di bollo anche in virtù dell'art. 37 dello stesso dpr . questa è l'interpretazione che abbiamo seguito a livello regionale

Antonella

--

Dott.ssa Antonella Di Carlo

Servizi Anagrafici Camera di Commercio di Livorno Piazza del Municipio, 48 - 57123 Livorno - Italy Tel <u>+39 0586 231.230</u> Fax <u>+39 0586 231.286</u> www.li.camcom.it



Direzione Regionale della Toscana

Settore Servizi e Consulenza

Utficio Fiscalita' generale

2 9 6 1 11, 2010 Firenze.



CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA - CARRARA VIA VII LUGLIO, 14 54033 CARRARA (MS)

Prot. n. 911-15339/2010

OGGETTO: Interpello 911-230/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA - CARRARA Codice Fiscale 82000110450 Partita IVA 00382480457 Istanza presentata il 18/05/2010

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Camera di Commercio di Massa - Carrara Protocollo Generale

L'Ente istante fa presente che la Legge Regionale Toscana n. 53/2008 ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Albo Artigiani, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi determinati requisiti.

Le funzioni relative alla tenuta di detto Albo sono attribuite direttamente alle CCIAA, stante la soppressione delle Commissioni Provinciali Artigianato, avvenuta a decorrere dal 29 ottobre 2009.

Ai fini dell'iscrizione in tale Albo deve essere presentata una dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana; la presentazione di detta dichiarazione comporta il diritto di avviare immediatamente l'attività e di acquisire il numero di iscrizione all'Albo.

La normativa sopra indicata semplifica pertanto notevolmente gli adempimenti, richiedendo la presentazione di una ulteriore "dichiarazione" soltanto per le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attività produttiva ed in occasione della cancellazione dell'impresa.

L'Albo Artigiani vicne tenuto con le modalità previste per il Registro delle Imprese ed il regolamento di attuazione prevede che la dichiarazione sia presentata, in via telematica ed utilizzando una modulistica uniforme a livello regionale, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.

Ciò posto, la Camera di Commercio istante chicde di conoscere il parere della Scrivente circa il trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, riservato a dette dichiarazioni, nei seguenti casi:

- dichiarazione presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese, quale allegato alla stessa;
- 2) dichiarazione non contestuale alla presentazione di una domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese (ad esempio, ove presentata da soggetto già iscritto in tale registro);
- misura dell'imposta di bollo eventualmente dovuta per le dichiarazioni non contestuali, presentate per via telematica sia da imprese individuali che da società.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Camera di Commercio istante ritiene che, in relazione al caso di cui al sopra descritto punto 1), sia dovuta l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, tenuto conto che la dichiarazione rappresenta un allegato alla domanda indirizzata al Registro delle Imprese.

Per quanto attiene alla problematica di cui al punto 2), l'Ente istante ritiene non dovuta

l'applicazione dell'imposta di bollo, considerato che, nella fattispecie, trattasi di dichiarazione (e non di istanza) con la quale l'interessato autocertifica il possesso dei requisiti: in sostanza, ad avviso della Camera di Commercio, detta dichiarazione non appare finalizzata ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, come invece previsto dall'art. 3, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Nell'ipotesi in cui, invece, fosse ritenuta dovuta l'imposta di bollo in relazione al caso sub 2), l'Ente istante ritiene eventualmente dovuta l'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62, ai sensi del sopra indicato art. 3, comma 1 della citata Tariffa, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che inoltra la pratica telematica (ditta individuale o società): a sostegno di tale conclusione viene richiamata la risoluzione n. 79 del 16 giugno 2005, che, nel caso delle domande di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive per il tramite della Camera di Commercio, ha escluso l'applicazione del disposto dell'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, risultando ricomprese in tale ambito esclusivamente le domande, denunce ed atti che le accompagnano dirette all'Ufficio del Registro delle Imprese e presentate con modalità telematiche.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento all'interpello in oggetto, si osserva preliminarmente che lo stesso risulta sottoscritto dal Dott. Alessandro Beverini, in qualità di Conservatore del Registro delle imprese, e non dal legale rappresentante del soggetto istante, la Camera di Commercio di Massa Carrara; rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001, l'interpello deve contenere a pena di inammissibilità "la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante", l'istanza in esame deve pertanto essere considerata inammissibile.

Tuttavia, nell'ambito della più generale attività di consulenza giuridica prevista dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, fornendo quindi un parere che non produce gli effetti giuridici dell'interpello regolato dall'art. 11 della legge n. 212/2000, si fa presente quanto segue.

L'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine delle "domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59": in relazione a tali documenti l'imposta di bollo è fissata in Euro 17,50, 59,00 ovvero 65,00, a seconda che l'atto sia presentato, rispettivamente, da una ditta individuale, una società di persone o una società di capitali.

Nella fattispecie, le dichiarazioni di cui trattasi, ove presentate contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese (punto 1 del quesito), sulla base della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del DPGR Toscana n. 55/R del 7 ottobre 2009 ("la dichiarazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta"), risultano assoggettabili, a parere della Scrivente, all'imposta di bollo prevista dal sopra indicato art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, differenziata a seconda della natura del soggetto che le presenta, trattandosi, comunque, di documenti che accompagnano le istanze di iscrizione nel registro delle imprese.

Con riferimento al quesito di cui al punto 1) dell'interpello, si ritiene pertanto di poter condividere la soluzione interpretativa prospettata dalla Camera di Commercio istante.

Per quanto attiene al quesito di cui al punto 2), riferito al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, delle dichiarazioni rese in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 e presentate non contestualmente all'istanza di iscrizione nel registro

delle imprese e tendenti ad autocertificare il possesso di determinati requisiti, occorre distinguere, a parere di questa Direzione Regionale, se tali dichiarazioni assumano o meno i caratteri di una vera e propria istanza ovvero abbiano la natura di mera segnalazione.

Ed invero, nel primo caso, dette denunce possono essere considerate delle vere e proprie istanze, dirette ad un organo della Pubblica Amministrazione e tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio ci certificati, estratti, copie e simili: in tale circostanza le medesime si appalesano assoggettate all'imposta di bollo e, tenuto conto che le medesime sono dirette all'Ufficio del registro delle imprese, dal momento che, ai sensi della L.R. Toscana n. 53/2008, l'Albo Artigiani è tenuto presso le Camere di Commercio "con le modalità previste per il registro delle imprese", anch'esse devono essere ritenute assoggettabili all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, con applicazione degli importi in tale disposizione previsti a seconda della natura del soggetto interessato.

A tale proposito non sembra pertinente, a parere della Scrivente, il richiamo operato da codesta camera di Commercio alla risoluzione n. 79 del 16 giugno 2005: ed invero, tale documento di prassi appare riferito ad istanze (domande di iscrizione all'Albo delle società cooperative) presentate soltanto per il tramite dell'Ufficio del registro delle imprese, ma dirette ad altro soggetto (nella specie, il Ministero delle attività produttive).

Nel caso in esame, invece, come sopra evidenziato, la tenuta dell'Albo Artigiani è demandata dalle disposizioni regionali proprio alla Camera di Commercio ed attuata con le modalità previste per il registro delle imprese; da ciò deriva che il destinatario delle istanze di cui trattasi deve essere considerato proprio l'Ufficio del registro delle imprese.

Nell'ipotesi in cui, invece, le dichiarazioni di cui trattasi non abbiano natura di istanza, ma di mera comunicazione, le stesse non risultano assoggettate all'imposta di bollo, in virtù, anche, dell'art. 37, comma 1, del DPR n. 445/2000, secondo il quale "le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo".

IL CAPO SETTORE

PRATICA ARTIGIANA ATTRAVERSO "COMUNICA" – ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 1-2010

| Impresa individuale artigiana: pratica Comunica | Diritti Comunica | Diritto aggiuntivo per leggi speciali | Bollo |
|--|---|--|--|
| Iscrizione con avvio contestuale attività (mod I1+AA) | Euro 18,00 | Euro 9,00 | Euro 17,50 |
| Modifica (mod I2+AA) *** | Euro 18,00 | Euro 9,00 | - Euro 17,50 per modifiche RI - no bollo per modifiche REA (es:Insegna) |
| Avvio attività artigiana di individuale già iscritta al RI inattiva (mod I2+AA) | Esente diritti ex nota MSE 12/04/2010 | 0 | Esente da bollo ai sensi della Risoluzione AE n. 24/2010 (inserire nel quadro note il riferimento al protocollo della 1° Comunica di iscrizione al RI) |
| Unità locale *** (mod u.l.+AA) | Euro 18,00 | Euro 9,00 | Trattasi di dato REA, quindi esente da bollo |
| Unità locale: denuncia che comporta la modifica dell'attività prevalente (mod. I2, oltre che UL+AA) *** | Euro 18,00 | Euro 9,00 | Modifica attività prevalente: trattasi di dato RI, quindi €17,50 (è possibile effettuare la denuncia nell'ambito della medesima pratica allegando al modello I2 un modello UL) |
| Cessazione totale con cancellazione RI (mod I2+AA) | Euro 0,00 | | Euro 17,50 |
| Cessazione attività tipica con denuncia nuova attività propedeutica (status inattiva RI) (mod I2+AA) | Euro 18,00 | | Euro 17,50 |
| Impresa individuale | Diritti Comunica | Diritto aggiuntivo | Bollo |

| artigiana: pratica Comunica | | per leggi speciali | |
|--|------------|-----------------------|--|
| Cessazione totale attività – dichiarazione dell'interessato di status di "sospesa" nel RI (mod I2+AA) | Euro 18,00 | | Trattasi di dato REA, quindi esente da bollo |
| Cessazione totale attività senza richiesta cancellazione, né ulteriori dichiarazioni in merito alla permanenza dello status di imprenditore (mod I2+AA) N.B. In questo caso la pratica verrà sospesa e saranno richiesti chiarimenti | Euro 18,00 | | Euro 17,50 |

SOCIETÀ ARTIGIANA

| società artigiana: pratica Comunica | Diritti Comunica | Diritto aggiuntivo per leggi speciali | Bollo |
|--|---------------------|--|---|
| Inizio attività (S5+AA) | Euro 30,00 | Euro 15,00 | Essendo dato REA è esente da bollo |
| Modifica (S5+AA) *** | Euro 30,00 | Euro 15,00 | Essendo dato REA è esente da bollo |
| Nomina nuovi R.T. "leggi ***speciali" (Modello P+AA) | Euro 30,00 | Euro 15,00 | Essendo dato REA è esente da bollo |
| Modifica domicilio soci (Modello P o Mod S +AA) Obbligatorio per AA solo per società Cooperative | Euro 30,00 | | Bollo RI (<i>Tariffa allegata al DM 20/08/1992</i> , Art. 1, comma 1 ter, modificato dal DL 12/07/2004 n. 168 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) |
| Unità locale (U.L.+AA) *** | Euro 30,00 | Euro 15,00 | Essendo dato REA è esente da bollo |
| Cancellazione solo albo – rimane inattiva al | Euro 30,00 | | Essendo dato REA è esente da bollo |

| RI o si modifica | | | |
|------------------|--|--|--|
| l'attività RI | | | |
| (S5+AA) | | | |

ADEMPIMENTI SOLO ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

| Impresa artigiana: pratica | Diritti Comunica | Diritto aggiuntivo | Bollo |
|---|---------------------|-----------------------|----------|
| Comunica | | per leggi speciali | |
| Iscrizione solo Albo A. di impresa che acquisisce, in un secondo momento, i requisiti artigiani. Es: imprenditore individuale iscritto, attivo, solo al R.I. che, a seguito di licenziamento, acquista titolo per essere iscritto all'Albo A. I dati R.I./REA, ovviamente, non vengono modificati; si chiede solo la qualifica artigiana. | Euro 15,00 | | ESENTE * |
| cancellazione solo Albo A. per perdita dei requisiti artigiani di imprese (individuali o societarie) che rimangono invariate al R.I./R.E.A Es: casi di perdita requisiti in quanto il titolare è divenuto dipendente a tempo pieno, oppure è stato superato il limite dimensionale, o è venuta meno la maggioranza di | Euro 0,00 | | ESENTE * |

^{***} gli adempimenti di cui sopra dovrebbero rimanere di esclusiva competenza RI quindi solo modello RI senza modello AA, salvo che non comportino modifica dei requisiti artigiani

| soci partecipanti o la maggioranza quote/cariche di S.R.L., ecc | | | |
|--|---------------------|--|---|
| Impresa artigiana: pratica Comunica | Diritti Comunica | Diritto aggiuntivo per leggi speciali | Bollo |
| Cancellazione solo Albo Artigiani per perdita requisiti di società già cancellata RI (S5-note +AA) | Euro 0,00 | | ESENTE * |
| Richiesta riconoscimento DPR 288/01 (S5 / I2 note +AA) | Euro 5,00 | | Euro 14,62 bollo artigiano, se l'attività è già iscritta, diversamente occorre denunciare anche l'attività al RI (con diritti e bolli Comunica) |
| Richiesta subentro art.5 legge 443/85 (I2 – note+ AA) | Euro 5,00 | | Euro 14,62 bollo artigiano |
| Modifiche only INPS (entrata/ uscita collaboratori – soci P o non P) (I2/INTP – campo dati artigiani + AA) | | | |

^{*}Il Netwok Artigianato del 06.06.2011, esaminati gli artt. 3, commi 2 e 5, e 4, comma 1, della Legge Regionale 1/2010, ha ritenuto che, essendo espressamente previsto quale unico adempimento a carico dell'interessato ai fini della iscrizione-modifica-cancellazione dall'albo delle imprese artigiane l'inoltro telematico per il tramite del registro delle imprese di apposita comunicazione – con effetti costitutivi decorrenti dalla data della comunicazione stessa-, in luogo della istanza richiesta dalla normativa regionale previgente, non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo sul predetto documento telematico.

All. C al verbale del Gruppo Network Artigianato del 6/6/2011

SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2010 IN VIGORE DAL 16 MAGGIO 2011

| Denuncia di iscrizione tardiva solo Albo di impresa individuale o società già attiva al RI per la stessa attività | Sanzione AA | |
|--|-------------|--------------|
| Denuncia di cancellazione tardiva solo Albo di impresa individuale o società che rimane attiva al RI per la stessa attività | Sanzione AA | |
| Iscrizione / cancellazione d'ufficio AA su comunicazione dell'Organo regionale di impresa individuale o società che rimane invariata al RI | Sanzione AA | |
| Denuncia tardiva di inizio attività + iscrizione all'Albo di società già iscritta nel Ri Inattiva | Sanzione AA | Sanzione REA |
| Denuncia tardiva di inizio attività + iscrizione all'Albo di impresa individuale già iscritta nel Ri Inattiva | Sanzione AA | sanzione RI |
| Denuncia tardiva di cessazione attività + cancellazione da AIA di società che rimane iscritta nel RI inattiva o con altra attività non artigiana | Sanzione AA | Sanzione REA |
| Denuncia tardiva di cessazione attività + cancellazione da AIA di impresa individuale che rimane iscritta nel RI inattiva o con altra attività | Sanzione AA | sanzione RI |

| non artigiana | | |
|--|-------------|-----------------|
| Denuncia di cancellazione tardiva dal RI e da AIA di ditta individuale – mod I2 riq. 15 + mod AA | Sanzione AA | Sanzione RI |
| Denuncia di modifica tardiva di ditta individuale o società presentata con modelli RI, acquisita automaticamente anche per AA | | Sanzione RI/REA |

All. D al verbale del Gruppo Network Artigianato del 6/6/2011

Elenco delle attività in materia artigianato che "dovrebbero" rimanere in capo alle Camere di Commercio a fronte delle seguenti denunce/istanze/ecc...:

(Sottogruppo Network Artigianato ER)

Iscrizione dell'impresa artigiana nel registro delle imprese e nelle relative sezioni speciali;

Verifica del possesso dei requisiti e dei presupposti di legge dichiarati in SCIA per attività regolamentate di imprese artigiane (autoriparazione, impiantisti, pulizie, facchinaggio);

Pubblicità delle imprese artigiane nel registro delle imprese;

Archiviazione ottica delle pratiche artigiane;

Gestione del sistema di pagamento dell'imposta di bollo delle pratiche artigiane in modalità virtuale e rendicontazione all'Agenzia delle Entrate;

Rilascio certificati (ad esclusione dei certificati previdenziali), visure, atti ed elenchi relativi ad imprese artigiane;

Informazione normativa all'utenza artigiana sulla base delle direttive formulate dalla Commissione regionale per l'artigianato;

Informazione tecnica all'utenza artigiana (professionale e non) in tema di compilazione della pratica dell'uso dello strumento StarWeb o equivalenti; nell'ottica della formazione sono stati tenuti numerosi incontri teorici/pratici, con la partecipazione di esperti della materia, volti ad evidenziare le condizioni e le modalità d'uso del programma. Altri incontri verranno calendarizzati qualora se ne rilevasse la necessità o venisse presentata la richiesta da parte dell'utenza;

Rilascio dispositivi di firma digitale ad imprese individuali e soci di società artigiane, necessari per la compilazione delle pratiche artigiane;

Rilascio della PEC ad imprese artigiane individuali nell'ambito della pratica ComUnica ai sensi del D.L. n. 7/2007;

Iscrizione dei provvedimenti assunti dalla Regione a seguito di accertamenti d'ufficio (iscrizioni, modifiche, cancellazioni, divieti di prosecuzione attività, sospensione attività); applicazione della sanzione artigiana

Comunicazione ai rappresentanti territoriali di segnalazioni in merito alle pratiche artigiane rigettate dal registro delle imprese, ovvero delle modifiche/cancellazioni d'ufficio intervenute sul registro delle imprese che impattano sul possesso dei requisiti artigiani;

Inoltro ai rappresentanti territoriali dei provvedimenti emessi di sospensione attività, divieto prosecuzione attività relativi alle imprese artigiane;

14) Inoltro ai rappresentanti territoriali di eventuali segnalazioni di terzi (pubbliche autorità) di fatti che possono incidere sulla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Le attività residue di cui ai punti precedenti, quindi, atterrebbero ai settori della:

- "Informazione" all'utenza, giuridica / informatica

- rilascio dispositivi di firma digitale ad imprese e società artigiane e di Pec per le imprese artigiane individuali
- istruttoria delle pratiche
- attività sanzionatoria
- Trasmissione in automatico con il supporto di Infocamere degli atti con "potenziale" rilevanza per l' "artigianalità" dell'impresa all'organo di controllo, sulla base delle indicazioni fornite dalla CRA. Es: codici atto:
- --- A04 modifica società di persone entrata ed uscita soci
- --- A06 nomina amministratori in SRL
- --- A07 cessazione amministratori in SRL
- --- A13 scioglimento con o senza apertura della liquidazione
- --- A15 procedure concorsuali
- --- A18 cessione di quote SRL)
- ---A14 cancellazione società dal registro delle imprese
- mantenimento contatti con i rappresentanti territoriali per segnalazioni varie relative a provvedimenti adottati in Camera di Commercio in tema di imprese artigiane
- attività di front-office
- attività di back-office legata a rapporti "contabili" con l'Agenzia delle Entrate.